

STATUTO
Associazione Culturale “SQUAD Security Military Police Division”

ART. 1 (DENOMINAZIONE E SEDE):

È costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. cod. civ. l'Associazione culturale non riconosciuta "SQUAD Security Military Police Division"

Dove per SQUAD è intesa squadra di persone che appartengono a una collettività generale delle divisioni: Security (componenti e appartenenti nell'ambito della sicurezza e affini nel settore privata a 360°)

Military (componenti e appartenenti nell'ambito delle Forze Armate Italiane) e

Police (componenti e appartenenti nell'ambito delle Forze di Polizia Italiana).

La sua sede ufficiale è a Cave in Viale Giorgioli 19 Rm 00033, può avere altri sedi e distaccamenti di rappresentanza territoriale, questo ad ogni modo non varia lo statuto associativo.

ART. 2 (SCOPO E ATTIVITA'):

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura a cui si interessa la divisione della Sicurezza, Militare e Polizia nell'ambito terrestre, marittimo, aereo, sicurezza, vigilanza, investigazione, criminologia, intelligence, cyber security, medicina e cinofilo attraverso le diverse figure professionali ad esse coinvolte, con lo svolgimento di attività come: corsi di formazione, incontri di studio, scambio di informazioni e conoscenze relative al funzionamento delle diverse attività. A tal fine organizza convegni, seminari, tavole rotonde e ogni altra forma di incontro e di discussione, favorisce gli scambi tra Università italiane, Enti di Certificazioni, Società Private, Enti Governative.

Organizzazioni non governative e straniere ed ogni altra attività, ivi compresa la pubblicazione di libri o periodici, volta a diffondere i risultati degli studi realizzati nell'ambito dell'associazione.

ART. 3 (AMMISSIONE DEI SOCI):

La richiesta scritta di ammissione di un nuovo socio, corredata del curriculum, è rivolta al Presidente. Questi la trasmette al Collegio dei Probiviri per l'istruttoria. Il parere dei Probiviri è quindi comunicato al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ricevuto il parere, delibera a maggioranza se sottoporre la proposta di ammissione alla votazione dell'Assemblea.

ART. 4 (AMMISSIONE DEI SOCI):

I soci della SQUAD sono coloro che appartengono alla realtà della Sicurezza Privata in ogni sua forma, appartenenti alle Forze Militari e Forze di Polizia, civili legati dall'interesse delle attività professionali culturali che la SQUAD promuove.

I soci si distinguono in Soci Effettivi, Onorari, Sostenitori e Simpatizzanti nello specifico:

- Soci Effettivi sono soci che costituiscono l'assemblea del consiglio per votazione dei soci onorari. I soci effettivi hanno elettorato attivo e passivo per tutti gli organi dell'associazione e sono votati dai Soci Onorari;
- Soci Onorari sono coloro che nelle loro mansioni della Security, Military e Police Division si sono contraddistinti in gesta eroiche, hanno acquisito medaglie al valor militare, medaglie al valor civile, medaglie al merito, medaglie di guerra, medaglie merito di servizio. I soci onorari hanno elettorato attivo e passivo per il componente del Consiglio direttivo e per i due componenti del Collegio dei Probiviri da scegliere nella loro categoria.

- Soci Sostenitori: quali Referenti nelle diverse figure professionali visto art.2 collaborano con la SQUAD nelle diverse aree nazionali e internazionali per lo svolgimento delle diverse attività. Tali soci partecipano all'assemblea senza diritto di voto quanto alle ammissioni di nuovi soci e alla formazione degli organi associativi.
- Soci Simpatizzanti: sono tutti coloro che si associano volontariamente appartenenti alla SMPD interessati a partecipare alle attività associative. Tali soci aggregati partecipano all'assemblea senza diritto di voto quanto alle ammissioni di nuovi soci e alla formazione degli organi associativi.

ART. 5 (CAUSE DI ESCLUSIONE):

La qualità di socio viene meno per recesso, per morosità accertata dal Consiglio direttivo o per esclusione deliberata dall'Assemblea in relazione a gravi inadempimenti degli obblighi gravanti sugli associati.

ART. 6 (PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE):

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dalle quote associative annuali; dai beni acquistati con le disponibilità come sopra create; dagli eventuali emolumenti o compensi percepiti dall'Associazione in relazione alle proprie attività culturali o editoriali; da donazioni, lasciti o contributi di terzi; da ogni altro provento.

ART. 7 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE):

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Segretario generale;
- il Collegio dei Probiviri;
- la Commissione cultura e le altre Commissioni eventualmente costituite dal Consiglio direttivo.

ART. 8 (ASSEMBLEA):

Partecipano all'assemblea i soci effettivi, e i soci onorari, corrispondenti e aggregati con le limitazioni di voto di cui all'art. 4.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 cod. civ..

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, su sua delega, dal Vicepresidente. Il verbale è redatto dal Segretario generale ovvero, in sua assenza, da un socio effettivo designato, all'inizio della seduta, dal Presidente dell'assemblea.

L'Assemblea delibera, in sede ordinaria, a maggioranza dei presenti, su: bilancio e relazione del Consiglio direttivo; ammontare delle quote associative; direttive generali relative all'attività dell'Associazione; nomina dei Consiglieri; nomina dei Probiviri; ammissione di nuovi soci; esclusione dei soci; inoltre su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

L'Assemblea delibera, in sede straordinaria, con la maggioranza dei 2/3 dei soci effettivi, su: modifiche statutarie; scioglimento dell'Associazione. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ART. 9 (PRESIDENTE):

Il Presidente ha la rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione Il Presidente convoca il Consiglio direttivo fissando l'ordine del giorno; su sua delega, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. Il Presidente resta in carica cinque anni e può essere rieletto su votazione dell'consiglio direttivo.

ART. 10 (CONSIGLIO DIRETTIVO):

Il Consiglio direttivo è costituito da n. 5 Consiglieri nominati dall'Assemblea, votati tra i soci onorari ed uno tra i soci corrispondenti. I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.

Il Consiglio direttivo svolge l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, non appena costituito, designa al proprio interno tra i soci effettivi il Presidente e il Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo vengono indette dal Presidente o anche su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo, costituisce la Commissione cultura e eventualmente, per la durata della consiliatura, le altre Commissioni di cui ravvisi l'opportunità.

ART. 11 (SEGRETARIO GENERALE):

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo ed ha il compito di attuare le delibere del Consiglio medesimo anche in ordine alla gestione del patrimonio, cura la materiale gestione economica dell'Associazione, tiene la cassa ed emette mandati di pagamento, cura l'aggiornamento del sito Internet dell'Associazione. Partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio.

ART. 12 (COLLEGGIO DEI PROBIVIRI):

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci effettivi e da due soci onorari nominati dall'Assemblea. I Probiviri restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta. Il Collegio decide le controversie tra soci ex bono et aequo senza particolari formalità procedurali, ferma fin d'ora l'inappellabilità del lodo pronunciato; esprime parere sui casi dubbi su richiesta del Consiglio direttivo; istruisce le richieste di ammissione; trasmette al Consiglio direttivo le richieste con il proprio parere.

ART. 13 (SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE):

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad istituzione avente finalità di ricerca giuridica che sarà individuata dall'Assemblea con la delibera di scioglimento.